



Regione Veneto

Legge Regionale n. 3 del 21 gennaio 2000

Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti

(B.U.R Veneto n. 8 del 25 gennaio 2000)

ALLEGATO 3

Allegato C, di cui all'articolo 14, comma 3

SCHEMA DI STATUTO DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituito un Consorzio tra enti locali denominato “Autorità d'ambito ATO (...)”, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale (...).
2. Il Consorzio ha sede (...).
3. Fanno parte del Consorzio gli enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale denominato (...), di seguito indicati come enti consorziati”:
 - Provincia di (...);
 - Provincia di (...);
 - Comune di (...);
 - Comune di (...);
 - (...).



Gestione-Rifiuti.it

Art. 2

Oggetto

1. L'Autorità d'ambito è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, ed ha lo scopo di garantire la gestione di rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, efficacia, nonché di svolgere le funzioni di cui all'articolo 12 bis e in particolare quelle di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo. secondo quanto disposto dall'articolo 12 bis della legge regionale (...).

Art. 3

Durata

1. La durata dell'Autorità d'ambito è stabilita per un periodo identico a quello della convenzione.
2. L'Autorità d'ambito può essere sciolta anticipatamente solo per il venir meno della convenzione di cui (...).

Art. 4

Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione all'Autorità d'ambito, determinate in rapporto all'entità della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT residente nel territorio di ciascun comune e sono aggiornate dall'Autorità d'ambito entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento.
2. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione sono stabilite come segue:
- Comune di (...): (...) per cento;
- Comune di (...): (...) per cento
- (...).

Art. 5

Patrimonio dell'Autorità d'ambito

1. L'Autorità d'ambito è dotata di proprio patrimonio costituito da:
a) fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun Comune ricadente nell'ambito in proporzione alla propria quota di partecipazione determinata con il sistema di cui all'articolo 4 del presente statuto;
b) beni acquisiti dal Consorzio con propri mezzi.
2. Eventuali conferimenti in natura sono imputabili alla quota di adesione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'articolo 2343 del Codice civile.
3. Possono altresì essere assegnati al Consorzio beni in uso, locazione, o comodato gratuito.
4. La Provincia non partecipa al fondo consortile, né al patrimonio del Consorzio, ma può assegnare al Consorzio beni a titolo di comodato.
5. Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Autorità d'ambito il suo patrimonio è trasferito agli enti consorziati in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Art. 6

Organi dell'Autorità d'ambito

1. Sono organi dell'Autorità d'ambito:
a) l'assemblea;
b) il Consiglio d'amministrazione;
c) il Presidente del Consiglio d'amministrazione;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) il direttore.



Gestione-Rifiuti.it

Art. 7

Composizione dell'assemblea d'ambito

1. L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nella persona del Sindaco, del Presidente o loro delegati.
2. La rappresentanza degli enti consorziati in seno all'assemblea è determinata ai sensi della legge regionale (...).
3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.

Art. 8

Attribuzioni dell'assemblea d'ambito

1. L'assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Autorità d'ambito.
2. Rientrano nelle attribuzioni dell'assemblea i seguenti atti fondamentali:
 - a) elezione del Presidente, del Consiglio di amministrazione, nonché del Collegio dei revisori dei conti;
 - b) nomina del direttore su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - c) approvazione dell'organizzazione della gestione di rifiuti urbani, in particolare:
 - 1) individuazione della forma di gestione del servizio medesimo;
 - 2) individuazione del soggetto che svolge il compito di coordinamento fra la pluralità di soggetti gestori;
 - d) approvazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, della convenzione diretta a regolare i rapporti fra l'Autorità d'ambito ed i soggetti gestori;
 - e) determinazione delle procedure per l'individuazione dei soggetti cui affidare la gestione operativa relativa alla raccolta (...) e smaltimento di rifiuti urbani;
 - f) affidamento della gestione del Servizio medesimo;
 - g) approvazione del programma pluriennale di intervento e dei relativi piani finanziari, su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - h) individuazione delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei programmi pluriennali di intervento su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - i) approvazione della tariffa su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - l) approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, economici e finanziari e relative variazioni, nonché dei conti consuntivi, su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - m) presentazione alla Giunta regionale di proposte di modifiche ai confini dell'Ambito territoriale ottimale, di concerto con le altre Autorità d'ambito interessate;
 - n) approvazione, sulla base delle norme vigenti per gli enti locali, del regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione, su proposta del direttore.

Art. 9

Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell'assemblea

1. Le sedute dell'assemblea d'ambito sono validamente convocate quando ricorrono la maggioranze previste al comma (...) dell'articolo (...) della legge regionale (...).
2. Le deliberazioni della assemblea d'ambito sono adottate con il voto favorevole delle maggioranze previste al comma (...) dell'articolo (...) legge regionale (...).
3. Le votazioni dell'assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone, nel qual caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto per la determinazione della maggioranza in



Gestione-Rifiuti.it

termini di rappresentanza ciascun componente l'assemblea depone nell'urna un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza

4. Delle sedute dell'assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal direttore.

Art. 10

Composizione, nomina e durata del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da numero non inferiore a tre e non superiore a sette membri eletti dall'assemblea fra i suoi componenti sulla base di liste bloccate.

2. L'elezione del Consiglio di amministrazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente statuto da parte di tutti gli enti consorziati.

3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente l'elenco dei candidati alla carica di Presidente e di componente del Consiglio di amministrazione, abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede a una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.

4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il Consiglio di amministrazione esercita le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, garantendo l'ordinaria amministrazione adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.

5. L'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione e l'assemblea non può nel frattempo svolgere le funzioni di cui alle lettere (...) e seguenti del comma (...) dell'articolo (...)

6. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma (...) dell'articolo (...) comporta di diritto la decadenza da componente del Consiglio di amministrazione.

7. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del Consiglio di amministrazione l'assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure di cui ai commi (...) e entro sessanta giorni dalla cessazione.

8. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dell'Autorità.

9. L'assemblea d'ambito può deliberare la sfiducia del Consiglio di amministrazione in carica solo con la contestuale elezione del nuovo Consiglio. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno (...) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ed essere sottoscritta da almeno (...) enti consorziati.

Art. 11

Attribuzioni del Consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo dell'Autorità d'ambito. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto all'assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente e del direttore amministrativo; riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività propositiva e di impulso nei confronti della medesima.

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma precedente, spetta in particolare al Consiglio di amministrazione l'adozione dei seguenti atti:

- a) le spese che non impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- b) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'assemblea;



Gestione-Rifiuti.it

- c) le proposte all'assemblea degli atti di cui alle lettere b), d), h) i) e m) del comma 2 dell'articolo 8;
 - d) le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
 - e) (...).
3. Il Consiglio di amministrazione riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'assemblea.

Art. 12

Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal componente da lui delegato.
2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza e il voto favorevole della metà più uno dei componenti
3. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

Art. 13

Nomina e durata del Presidente

1. Il Presidente dell'Autorità d'ambito viene eletto dall'assemblea d'ambito fra i suoi componenti sulla base di candidature presentate da almeno (...) enti consorziati.
2. L'elezione del Presidente deve avvenire entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente statuto da parte di tutti gli enti consorziati.
3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessun candidato abbia riportato le maggioranze di cui al comma (...) dell'articolo (...) della legge regionale (...), si procede a votazioni di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.
4. Il Presidente dura in carica quattro anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il Presidente esercita le proprie funzioni fino alla elezione del successore, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.
5. L'elezione del nuovo Presidente deve avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione e l'assemblea non può nel frattempo svolgere le funzioni di cui alle lettere (...) e seguenti del comma (...) dell'articolo (...).
6. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma (...) dell'articolo (...) comporta di diritto la decadenza da Presidente.
7. Le dimissioni del Presidente vanno presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dell'Autorità.
8. L'assemblea d'ambito può deliberare la sfiducia del Presidente in carica solo con la contestuale elezione del successore; in tale caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno (...) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ed essere sottoscritta da almeno (...) enti consorziati.

Art. 14

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente dell'Autorità d'ambito o, in caso di assenza o impedimento, il componente del Consiglio di amministrazione da lui delegato:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'ente con facoltà di delega al direttore;
 - b) convoca e presiede l'assemblea;
 - c) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;



Gestione-Rifiuti.it

- d) vigila sull'applicazione dello statuto, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;
- e) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché, alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione.

Art. 15

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri.
2. I revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti al registro ufficiale dei revisori dei conti.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni, non sono revocabili se non per giusta causa, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. Non possono essere eletti revisori dei conti, e se eletti decadono, i consiglieri comunali facenti parte del Consorzio, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione, coloro che sono legati all'ente facente parte del Consorzio da un rapporto di lavoro subordinato o di consulenza, coloro che hanno stabili rapporti commerciali col Consorzio, coloro che hanno liti pendenti con lo stesso.
5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
6. Il collegio dei revisori collabora con l'assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. I revisori si riuniscono almeno ogni trimestre e possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute dell'assemblea d'ambito e del Consiglio di amministrazione.
8. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente all'assemblea.

Art. 16

Direttore

1. Il direttore è nominato dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.
2. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell'ente e in particolare:
 - a) assiste gli organi istituzionali dell'Autorità;
 - b) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione e ne redige i processi verbali;
 - c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
 - d) coordina attività tecnico-amministrativa e finanziaria dell'Autorità;
 - e) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'Autorità;
 - f) è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;
 - g) esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti;
 - h) comunica alla Regione eventuali inadempienze da parte degli enti consorziati;
 - i) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'assemblea d'ambito agli enti consorziati;
 - j) propone all'assemblea il regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione.



Gestione-Rifiuti.it

3. Spettano al direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo dell'Autorità d'ambito.

4. Il direttore riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività.

Art. 17

Finanze

1. I comuni consorziati coprono le spese di funzionamento dell'Autorità d'ambito in ragione delle quote di partecipazione.

2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti consorziati deve avvenire entro e non oltre (...) giorni dalla data della richiesta.

3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'assemblea entro il (...) di ogni anno.

Art. 18

Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto, ivi compreso il controllo sugli atti dell'Autorità d'ambito, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili.

